

**Edizione di venerdì 14 Aprile 2023**

## **CASI OPERATIVI**

**Nota di variazione a seguito di crediti derivanti da acquisto di ramo di azienda da procedura fallimentare**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **ADEMPIMENTO IN PRATICA**

**Trattamento contabile delle spese per migliorie su beni di terzi e relative ricadute fiscali**

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Deduzione facoltativa degli ammortamenti sospesi**

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Deducibili i premi incentivanti dei dirigenti e amministratori della società**

di **Fabio Landuzzi**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**L'importanza delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) per la corretta classificazione delle merci**

di **Elena Fraternali**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Nota di variazione a seguito di crediti derivanti da acquisto di ramo di azienda da procedura fallimentare***

di Euroconference Centro Studi Tributari



#### **Domanda**

La società Alfa Srl ha acquistato il ramo d'azienda di commercio in prodotti alimentari dalla procedura concorsuale "Beta Srl".

Nell'attivo patrimoniale dell'azienda ceduta erano ricompresi crediti in sofferenza per complessivi 1.000.000 di euro, crediti che il curatore non è riuscito a recuperare in maniera forzata.

A fronte dell'impossibilità di procedere al recupero del credito, anche in considerazione che la medesima procedura fallimentare non è stata in grado di monetizzare quanto vantato dalla cedente, è possibile emettere nota di variazione Iva, ossia fruendo della possibilità di cui all'articolo 26, D.P.R. 633/1972 circa il diritto di portare in detrazione l'imposta come conseguenza di un mancato pagamento a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose nonostante la curatela fallimentare?

In altri termini, l'infruttuosità del recupero del credito può essere indirettamente certificata dal curatore che ha ceduto il credito a un valore pari a 0 unitamente all'azienda?

Nel caso quali sarebbero le corrette procedure da porre in essere per formalizzare detto recupero? Quali ad esempio l'intestazione della nota di variazione (cliente e procedura concorsuale)?

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)**



## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### ***Trattamento contabile delle spese per migliorie su beni di terzi e relative ricadute fiscali***

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



Il trattamento contabile delle spese per migliorie su beni di terzi – ovverosia dei costi sostenuti per l'ampliamento, l'ammodernamento, il miglioramento o l'adattamento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione di proprietà di terzi, detenuta in forza di un contratto di locazione, leasing finanziario o comodato – dipende in primo luogo dal **tipo di miglioria che viene apportata**.

In particolare, nel caso in cui la stessa si sostanzi in un'opera avente un'**autonoma funzionalità** (rispetto al bene di terzi), il relativo costo sarà iscritto tra le **immobilizzazioni materiali**.

Diversamente, ovverosia in **assenza di un'autonoma funzionalità dell'opera**, il costo sarà iscritto tra le **immobilizzazioni immateriali**.

In tal senso, per i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile, depone il principio contabile OIC 24, ove prevede che *“I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall'impresa (anche in leasing) sono **capitalizzabili** ed iscrivibili tra le “altre” **immobilizzazioni immateriali** se le migliorie e le spese incrementative **non sono separabili dai beni stessi** (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le “**Immobilizzazioni materiali**” nella specifica voce di appartenenza”* (OIC 24, Appendice A, paragrafo A.22).

Coerentemente, nel paragrafo 31 del medesimo principio contabile OIC 24, viene precisato che, *“Nella voce B17 “altre” **immobilizzazioni immateriali** si possono iscrivere **eventuali costi capitalizzabili** che, per la loro **differente natura**, **non trovano collocazione in altre voci appartenenti alla voce B1**. A titolo esemplificativo possono essere ricompresi i seguenti costi: [...] i **costi sostenuti per migliorie e spese incrementative** su beni di terzi (ossia senza una autonoma funzionalità)”*.

Quanto ai criteri d'imputazione a conto economico di tali oneri, l'OIC 24, al paragrafo 76,

stabilisce poi che “*L’ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel **periodo minore tra quello di utilità futura** delle spese sostenute e quello **residuo** della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore*”.

Quanto rappresentato è valido, in buona sostanza, anche per i soggetti che redigono il bilancio secondo i **principi contabili internazionali** (IAS/IFRS) salva, in assenza di autonoma funzionalità, la necessaria verifica della presenza dei requisiti prescritti dal principio contabile IAS 38 per l’iscrizione di attività immateriali (declinati in termini di identificabilità, controllo ed esistenza di benefici economici futuri). In assenza degli stessi “... *la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come un costo quando viene sostenuta*” (IAS 38, par. 10).

Ciò detto, lo spettro delle possibili modalità di contabilizzazione esplica, inevitabilmente, un impatto anche dal punto di vista **fiscale**.

In particolare, laddove i costi per le migliorie venissero iscritti tra le **immobilizzazioni immateriali**, gli stessi sarebbero deducibili nei limiti della quota imputabile in ciascun esercizio, ai sensi dell’[articolo 108, comma 1, Tuir](#), **senza particolari limiti o condizionamenti di ordine fiscale** nell’impostazione del processo di ammortamento, che ben potrà essere articolato, quindi, anche per “quote decrescenti” o “per unità di prodotto”, oltre che per quote costanti (da ultimo, si veda la [risposta all’istanza di interpello n.63 del 18.01.2023](#) e, in termini più generali, la [risoluzione 129/E/2005](#) e qualche precedente di prassi ancor più risalente).

Nel caso, invece, di iscrizione tra le **immobilizzazioni materiali**, in linea generale, dovrebbe applicarsi l’[articolo 102 Tuir](#), il cui secondo comma dispone che “*La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi*”.

In proposito, di recente, l’Agenzia della Entrate è stata investita della questione in esito alla presentazione di un’istanza di interpello da parte di un **soggetto “IAS-adopter”**, il quale ha rappresentato di aver contabilizzato talune spese per la trasformazione, l’adattamento e l’ammodernamento dei punti vendita, condotti in locazione commerciale, tra le immobilizzazioni materiali, in applicazione dei principi contabili di riferimento, provvedendo poi ad ammortizzarle nel minor periodo tra la residua durata del **contratto di locazione** e quello di **vita economica utile delle opere realizzate (stimata in 5 anni)**.

Ciò premesso, tenuto conto che nel **D.M. 31.12.1988**, cui fa rinvio l’[articolo 102 Tuir](#), **non è tuttavia prevista una specifica aliquota** (fiscale) di ammortamento per le “migliorie su beni di terzi”, è stato chiesto se si dovesse – per tale ragione – applicare invece l’[articolo 108, comma 1, Tuir](#) in sede di ammortamento di tali immobilizzazioni materiali.

A tal riguardo, nella risposta all’istanza di interpello n.105 del 19.01.2023 è stato osservato, innanzitutto, come, “*In linea generale, tale rappresentazione contabile [n.d.r. l’iscrizione del costo*

delle opere per miglorie su beni di terzi tra le immobilizzazioni materiali] *assume rilevanza anche in ambito fiscale, sulla base del principio di derivazione previsto nel predetto articolo 83 del Tuir. Conseguentemente, le spese sostenute dalla Alfa dovrebbero essere assoggettate al criterio di deducibilità previsto per le **immobilizzazioni materiali**, vale a dire **dedotte secondo la disciplina dell'ammortamento di cui all'articolo 102 del Tuir***".

Tanto premesso, è stato tuttavia anche evidenziato "... che le aliquote previste dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 individuano in modo forfetario la vita utile di beni materiali strumentali, **mentre non individuano, come nel caso in esame, la vita utile di spese sostenute dal locatario per Miglorie su beni di terzi**. Del resto, come evidenziato dall'istante, nello stesso bilancio non viene rappresentato uno specifico bene a cui poter applicare le predette aliquote fiscali, poiché riconduce le spese sostenute dalla Alfa nella generica voce "Migliorie su beni di terzi". In ragione di quanto precede, si ritiene che la vita utile di tali spese risulti individuata nella disciplina delle spese relative a più esercizi di cui all'articolo 108, comma 1, del Tuir, in base alla quale tali spese sono "deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio".

Sul punto, inoltre, è stato osservato che "Tale soluzione **non appare ... in contrasto con il principio di derivazione rafforzata** previsto nel predetto articolo 83 del Tuir. Nel caso di specie, infatti, la rappresentazione contabile è comunque recepita in ambito fiscale, considerato che l'articolo 108 del Tuir consente la deduzione delle spese relative a più esercizi per la quota imputabile a ciascun esercizio, secondo i criteri che caratterizzano la redazione del bilancio".

Vi è da chiedersi se il citato chiarimento – reso, come detto, a beneficio di un soggetto "IAS-adopter" – sia **mutuabile anche in un contesto contabile "OIC"**, nel cui ambito, in linea di principio, sarebbe stata adottata la medesima classificazione dei costi in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (in presenza di un'autonomia funzionale delle opere realizzate).

Stante il tenore del principio contabile OIC 24, la risposta dovrebbe essere **positiva** e, peraltro, se è vero che, come precisato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale avallato rappresenta una **declinazione del principio di derivazione "semplice"**, che non appare "... in contrasto con il principio di derivazione rafforzata previsto nel predetto articolo 83 del Tuir", il chiarimento potrebbe assumere rilevanza anche per le società di capitali eventualmente ammesse a redigere il bilancio delle cd. micro-imprese (senza opzione per la redazione del bilancio in forma ordinaria), nonché per le società di persone commerciali e le imprese individuali, cui **non si applica il predetto principio di derivazione rafforzata** a prescindere dalla dimensione dell'impresa.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Deduzione facoltativa degli ammortamenti sospesi***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Con il D.L. 198/2022 (Decreto Milleproroghe) è stata riproposta, per gli esercizi 2022 e 2023, la possibilità di **sospendere in tutto o in parte le quote di ammortamento** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Tale opportunità era già stata prevista dall'[articolo 60, comma 7-quinquies, D.L. 104/2020](#) (oggetto di modifica ad opera del citato D.L. 198/2022) in considerazione dell'impatto negativo sui conti economici delle imprese della pandemia Covid-19.

Ora, tenendo conto che tali effetti negativi sono venuti meno, la sospensione delle quote nell'esercizio 2022 deve trovare la propria motivazione nell'**incremento dei costi energetici** e di quelli relativi alle materie prime che nel corso dell'esercizio precedente hanno creato non pochi problemi ai conti economici delle aziende.

Sul fronte fiscale, le disposizioni normative non contengono alcuna indicazione, e ci si era quindi posti dubbio sull'**obbligatorietà o meno della deduzione fiscale** della quota di ammortamento non contabilizzata (in tutto o in parte).

A sciogliere la riserva è intervenuta ad inizio 2021 l'Agenzia delle entrate che nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha precisato che, a fronte della mancata imputazione dell'ammortamento civilistico, **rientra nella facoltà dell'impresa la deduzione fiscale operando una variazione in diminuzione nel modello Redditi**.

Ciò in quanto l'[articolo 109, comma 4, lett. b\), Tuir](#), in deroga al principio di **previa imputazione a conto economico**, consente la **deduzione** dei componenti negativi che, pur non essendo iscritti in bilancio, sono **deducibili per disposizione di legge**.

In tale contesto, pare non esservi alcun dubbio che la deduzione extracontabile deve avvenire nel rispetto dei **limiti massimi tabellari** previsti fiscalmente e tenendo conto della riduzione alla metà nel primo anno di acquisizione del bene.



L'Agenzia delle entrate ha successivamente confermato la propria posizione con le [risposte ad interpello n. 607/2021 e n. 66/2022](#) (e nel corso di un incontro con la stampa specializzata nel gennaio 2022).

Nei citati documenti è stato sottolineato un aspetto importante in merito all'importo deducibile con la variazione in diminuzione, in quanto si deve tener conto del **piano di ammortamento effettivamente utilizzato dall'impresa**, anche se tale piano prevede una quota di ammortamento inferiore a quella massima deducibile fiscalmente (ad esempio, se l'ammortamento sospeso è pari al 5% e l'aliquota fiscale massima deducibile è pari al 7,5%, la variazione in diminuzione deve essere pari al 5% di ammortamento civilistico).

La facoltà di **deduzione fiscale comporta un disallineamento** tra valore contabile e valore fiscale, con conseguente **necessità di iscrivere un fondo imposte differite** con utilizzo dello stesso al termine del periodo di ammortamento fiscale (anticipato rispetto a quello civilistico).

Tale divergenza di valore comporta anche la **necessità di compilare il quadro RV** del modello Redditi per tutti i periodi d'imposta in cui sussiste la predetta differenza di valore.

Infine, è importante sottolineare che la scelta di sospendere nel conto economico l'ammortamento civilistico **non influenza in alcun modo la deduzione dell'eventuale quota di iper o super ammortamento**.

Quest'ultima, infatti, deve essere dedotta nel **periodo d'imposta di competenza** (come precisato nella citata [risposta ad interpello n. 66/2022](#)) ed a prescindere dal fatto che la quota di ammortamento ordinario sospesa sia stata o meno dedotta nel modello Redditi con la variazione in diminuzione.

In buona sostanza, **a fronte della sospensione civilistica** della quota di ammortamento di un bene super/iper ammortizzabile, i **comportamenti fiscali potrebbero essere i seguenti**:

- **non dedurre la quota di ammortamento ai fini fiscali** (mantenendo il valore fiscale allineato a quello contabile), ferma restando la variazione in diminuzione dell'iper o super ammortamento;
- **dedurre la quota di ammortamento ai fini fiscali** (con variazione in diminuzione e conseguente disallineamento tra valore contabile e fiscale del bene) ed operando la variazione in diminuzione dell'iper o super ammortamento.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Deducibili i premi incentivanti dei dirigenti e amministratori della società***

di **Fabio Landuzzi**



Nella costruzione dei **sistemi premianti** riservati a **figure apicali di una società** – sovente, alcuni dirigenti ed amministratori – è frequente che sia prevista la corresponsione di **premi incentivanti** connessi al verificarsi di uno specifico evento, la **cessione delle partecipazioni di controllo** della società, e spesso proporzionati all'avvenuta **valorizzazione del complesso aziendale** facente riferimento alla società stessa o, in senso più allargato, al gruppo di imprese ad essa riconducibile.

Così, al verificarsi del **cambio di controllo** della società o del gruppo societario, a favore della persona del **dirigente / amministratore** si ha il pagamento di un **bonus straordinario** in denaro la cui misura può variare, ma non sempre è così, in funzione della **valorizzazione in uscita dell'azienda**.

Dato che la corresponsione di tale bonus risulta collegata strettamente al verificarsi di un evento societario – la cessione della partecipazione di controllo dell'impresa – si potevano porre **dubbi** circa il fatto che tale costo potesse essere dedotto, **ai fini Ires ed Irap**, nella determinazione del risultato imponibile della società medesima, dubbi che in ultima istanza si riferivano alla individuazione, o meno, nel caso di specie, della sussistenza del **requisito di inerenza** del costo in questione.

La materia è stata di recente oggetto di una **risposta ad istanza di interpello** – la [n. 539/2022](#) – dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito una condivisibile **risposta positiva** al dubbio interpretativo sollevato dalla società istante e afferente alla fattispecie come sopra delineata.

In particolare, si intravede nel caso di specie, per la società, il sostenimento di un costo che si traduce in una forma di **remunerazione integrativa** per i servizi resi da alcune figure apicali della propria organizzazione, un costo che trova quindi **causa direttamente nel rapporto di lavoro** in essere con la società medesima.

Sebbene **il diritto delle persone** beneficiarie al pagamento del premio incentivante dipenda dal **perfezionamento della vendita** da parte dei soci della partecipazione di controllo della società, non può essere negata **l'esistenza di un nesso tra il costo** sostenuto dalla società e **l'esercizio della sua attività**; nesso che rappresenta il fulcro fondante del **principio di "inerenza"** nel sistema del reddito d'impresa.

È così in quanto i premi di cui si tratta hanno lo scopo di **accrescere l'impegno profuso dalle figure apicali** della società nello svolgimento della propria attività lavorativa, e quindi riverberano in modo indiretto un **potenziale effetto positivo sull'attività aziendale** e, in ultima analisi, sul valore del complesso aziendale che viene realizzato dai soci con la vendita, ma che va anche nel **pieno interesse della società** esprimendosi quantomeno nella forma di potenziale accrescimento della sua profittabilità presente o futura.

La risposta è **positiva anche ai fini Irap**, seppure con la corretta puntualizzazione che tali costi saranno rilevanti ai fini dell'imponibile del tributo regionale **limitatamente alla parte** di essi riferita **a personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, dovendosi quindi escludere quelli rivolti ad amministratori della società.

Infine, la risposta non affronta **il tema della imputazione temporale** degli incentivi in oggetto nel conto economico della società.

Dal **punto di vista fiscale**, si ritiene che il costo in oggetto sia **deducibile nell'esercizio in cui si realizza la condizione** – data dalla cessione della partecipazione di controllo nella società – che innesca in capo alla persona il diritto al pagamento del premio straordinario; infatti, l'accordo prevede di norma che il diritto al premio matura solo **al momento dell'exit del socio**, e non sarebbe neppure dovuto laddove in tale momento la persona non fosse più in forza alla società.

Dal **punto di vista contabile**, è tuttavia lecito ritenere che, in ossequio a quanto indicato al **par. 5 dell'OIC 31**, in costanza del rapporto di lavoro, la società sia già tenuta ad iscrivere il costo sotto forma di **accantonamento ad un fondo per rischi**, sin dal **momento della sottoscrizione dell'accordo**, configurandosi infatti l'esistenza di un **impegno di spesa** assunto dalla società verso il lavoratore, seppure soggetto nella sua esecuzione al realizzarsi di un evento: la cessione della partecipazione di controllo della società.

Sono infatti definiti come fondi per rischi le *"passività potenziali connesse a **situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da **uno stato di incertezza** il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro"*.

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***L'importanza delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) per la corretta classificazione delle merci***

di **Elena Fraternali**



Con la recente circolare 11/2023 del 31.03.2023 l'**Agenzia delle dogane** ha richiamato l'attenzione degli operatori di settore (importatori ed esportatori) in merito all'importanza di attribuire alle merci che attraversano le barriere doganali il corretto **codice di classifica** nonché sull'utilizzo di strumenti di *compliance* come le **Informazioni vincolanti in materia di classifica** (ITV).

Come noto, infatti, ai sensi dell'[articolo 56 del Regolamento UE 952/2013](#) (Codice Doganale dell'Unione – CDU), i dazi doganali, le altre misure di politica commerciale nonché i tributi nazionali come Iva e accise, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune e, pertanto, è fondamentale per le aziende che intendono ricevere e spedire merci da e verso l'estero effettuare una *due diligence* dei propri prodotti al fine di attribuire la classificazione e ridurre il rischio di contestazione oltre che pagare correttamente i dazi e applicare le giuste regole di origine e le eventuali misure restrittive all'esportazione.

#### **Come individuare la classifica doganale delle merci**

Il sistema di classificazione doganale si basa su un sistema di codifica internazionale sviluppato in seno al WCO, denominato **Sistema Armonizzato** (Harmonized System – HS).

Il sistema di classificazione SA, che identifica i prodotti mediante un codice di sei cifre, è adottato da oltre 200 Paesi nel mondo, come base per la tariffa doganale.

Per soddisfare le esigenze di classificazione dei Paesi membri, tenendo conto della crescente complessità dei prodotti, l'Unione Europea ha affiancato al sistema SA quello della **Nomenclatura combinata** (NC), mediante l'inserimento di ulteriori due cifre alle sei già previste

dal Sistema armonizzato. Sulla base della nomenclatura combinata, la Commissione europea ha istituito una **Tariffa integrata dell'Unione Europea** (Taric).

Tali strumenti, al servizio degli operatori, non sono sempre facili da utilizzare. Per agevolare la corretta individuazione delle merci all'interno della tariffa, dunque, occorre sia un'attenta analisi e valutazione del bene oggetto di classificazione che un approfondimento degli strumenti normativi e di prassi forniti dall'Ue (note esplicative, regolamenti di classifica, sentenze della Corte di Giustizia, informazioni vincolanti).

Con particolare riferimento agli strumenti di *compliance* al servizio degli operatori, il CDU e i regolamenti a suo corollario (Regolamento Delegato Ue n. 2446/2015 – RD, Regolamento delegato transitorio Ue n. 341/2016 – RDT, e Regolamento di esecuzione Ue n. 2447/2015 – RE) hanno innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle informazioni vincolanti, in particolare quella relativa alle **Informazioni Tariffarie Vincolanti** (ITV).

In merito a tale strumento gli stessi Servizi della Commissione Europea hanno recentemente sottolineato l'importanza delle decisioni in questione che, in base alle nuove condizioni, possono essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente esistenti e siano collegate a specifici regimi doganali. Le **ITV** rilasciate, poi, devono obbligatoriamente essere indicate nella **dichiarazione doganale** di riferimento.

### **Perché richiedere una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV)**

Come anticipato, le ITV sono delle decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare l'applicazione della normativa doganale e assicurarne l'omogenea applicazione.

Tramite questo strumento, gli interessati possono chiedere alle Autorità doganali degli Stati membri di esprimersi con riferimento all'attribuzione della classifica doganale di una determinata merce, con conseguente **assegnazione del relativo codice di NC o TARIC**, che dovrà poi essere utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.

L'attribuzione del corretto codice di classifica è fondamentale non solo per calcolare l'esatto importo dei **diritti di confine** da pagare all'importazione, ma anche come elemento fondante per le analisi relative all'attribuzione dell'**origine preferenziale dei beni esportati**.

Come noto, infatti, all'interno dei Protocolli di origine contenuti negli Accordi di libero scambio siglati dall'Unione con Paesi terzi le regole per la lavorazione sostanziale sono suddivise sulla base del codice di classifica dei prodotti movimentati.

L'errata individuazione del codice NC, dunque, potrebbe portare a una analisi di origine e a una conseguente richiesta di certificati e/o emissione di dichiarazioni non rispondenti al vero.

Inoltre, i codici di classifica sono utilizzati dalla normativa europea nell'individuazione delle regole di **origine non preferenziale** (*Made in*) e delle **misure restrittive** eventualmente applicabili alle operazioni di *import/export* (si pensi, ad esempio, ai regolamenti sanzionatori emessi a seguito del conflitto russo/ucraino).

Alla luce di quanto esposto, dunque, appare evidente per gli operatori l'importanza di individuare il codice Taric e, di conseguenza, l'utilità dello strumento dell'ITV che consente di ottenere, salvi i casi particolari di revoca, annullamento e cessazione della validità, una decisione dell'Amministrazione valida per un periodo di **tre anni** (articolo 33, par. 3, CDU), eventualmente rinnovabile, e vincolante nei confronti di tutte le Autorità doganali dell'Unione Europea.

Le ITV possono essere richieste all'Ufficio competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio UE può richiedere una ITV nello Stato in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI.

Le ITV, infine, sono **rilasciate dall'Autorità doganale a titolo gratuito**, fatta salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per speciali analisi chimiche o perizie straordinarie sulla merce oggetto dell'ITV, oppure per la restituzione dei campioni presentati a corredo della domanda.